

			
UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA	REGIONE LOMBARDIA	I.C. "DON CAMAGNI"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON CAMAGNI" Sede legale: Via J. E R. Kennedy, 15 - 20861 Brugherio (MB) Tel. 039/879623 - E-mail: mbic8aj009@istruzione.it PEC: mbic8aj009@pec.istruzione.it icdoncamagnibrugherio.edu.it C.M.: MBIC8AJ009 – C.F.: 85018350158 – C.U.: UFPA9W			

Circ. 249/IDV/dc

Brugherio, 29.05.2024

Al personale docente

Agli Atti

Al Sito Web

OGGETTO: Piano ferie estive a.s. 2024/2025 – personale Docente a T.I. e a T.D.

Si invita il personale di cui in intestazione a compilare accuratamente e a presentare richiesta di ferie estive, utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve essere presentato, entro e non oltre il 15 giugno 2025, *brevi manu* o inoltrato agli uffici di segreteria, via P.E.O. all'indirizzo mbic8aj009@istruzione.it

A tal fine, si rammenta quanto segue:

- l'art. 38, CCNL 2019/2021 sottoscritto in data 18.01.2024 stabilisce che "1. **Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.** Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità"

2. **La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi** comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. **I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie** comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

4. **Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.**

5. **Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.**

6. **Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero";**

- in base a quanto disposto in precedenza, **per i docenti a tempo indeterminato e determinato con almeno 3 anni di servizio sono riconosciuti n. 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse** e per i docenti a tempo indeterminato e determinato con meno di 3 anni di servizio sono riconosciuti n. 30 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività soppresse e, in tal senso, si tiene a evidenziare che le ferie maturate, così come le festività soppresse, devono essere fruito entro il termine dell'anno scolastico di riferimento (31 agosto 2024);

- nel caso di specie della nostra Istituzione scolastica, ove il PTOF prevede un'articolazione oraria su n. 5 giorni lavorativi, si precisa che nel calcolo delle giornate di ferie deve essere conteggiato anche il sabato;

- il numero di giorni di ferie maturate è proporzionale al servizio effettivamente prestato, che l'art. 1, c. 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), ha uniformato per tutti i docenti (di

ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie, prevedendo che *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”* e tale obbligo risulta confermato dalla nota MEF - DRGS n. 72696 del 4 settembre 2013, ove si ribadisce che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i giorni di settembre e quelli di giugno che non sono interessati dalle attività di lezione, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

- **per il personale in regime di part time**, le ferie sono suddivise secondo la tipologia dell'istituto giuridico *de quo*, ossia: a) nel caso di part time **orizzontale**, il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno; b) nel caso di part time **verticale**, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate;

- **per i docenti che prestano servizio con contratto a T.D. fino alla fine delle attività didattiche (30 giugno)**, dovranno essere decurtati dal computo i giorni di sospensione delle attività didattiche relativi a: a) vacanze natalizie e pasquali; b) ponti; c) giorni di settembre o di giugno non impegnati in attività di scrutinio o esami; d) giorni di sospensione delle attività didattiche per seggio;

- il regime di spendita delle ferie indicato *ut supra* e, al contempo, i periodi temporali a tal effetto utili, si evincono dal confronto tra il calendario scolastico regionale, l'adattamento adottato dalla nostra Istituzione scolastica con delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del 27.06.2024 e del Consiglio d'Istituto n. 536 del 27.06.2024 e il piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti a settembre ed eventualmente integrato successivamente, in quanto durante la sospensione delle lezioni, possono essere effettuate solo attività funzionali di insegnamento di carattere collegiale;

I docenti in servizio, al fine di fruire delle ferie, devono seguire le indicazioni seguenti:

Docenti a tempo indeterminato o con nomina annuale (31 agosto):	Tutti gli altri docenti a tempo determinato (30 giugno, supplenze brevi e saltuarie):
- Devono godere delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (salvo i casi previsti dalla normativa); - Se non usufruiscono delle ferie in corso d'anno, perdono il diritto ad usufruirne e alla loro monetizzazione.	- Devono godere delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività scolastica (salvo i casi previsti dalla normativa); - Se non usufruiscono delle ferie in corso d'anno, queste verranno monetizzate <i>“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”</i>

Si invitano i docenti assunti a tempo determinato a fruire delle ferie residue, presentando un apposito piano ferie per i giorni successivi alla fine delle lezioni non impegnati in attività (scrutini, esami e valutazioni) e per rendere agevole tale adempimento, si prega di rivolgersi all'Ufficio Personale in segreteria per avere contezza dei giorni di ferie residui e di presentare, per chi non l'avesse ancora fatto, il modulo allegato alla presente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

D.ssa Daniela Vincenza Iacopino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa